



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada)

Allegati:

M Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8118]
(va@pec.mite.gov.it)

M Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8118]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Atta Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

Oggetto [ID_VIP 8118] MANFREDONIA – FOGGIA (FG) - Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Tavoliere 1" e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 43,762 MW, da realizzarsi nei Comuni di Foggia località C. Savano - C. se de Martino e di Manfredonia.

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

e.p.c.

M Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

04/08/2022



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *"Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *"Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *"Ministero per i beni e le attività culturali"*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *"Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *"Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"* sia ridenominato *"Ministero della cultura"*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo*

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

04/08/2022



indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle *"Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i."* (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette *"Specifiche Tecniche"*, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010,



"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, *"Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".*

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto *"MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".*

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, *"Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".*

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto *"Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".*

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto *"Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione",* in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto *"Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni".*

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante *"DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)",* in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".*

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni".*

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022, recante *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione".*

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR. Quanto sopra è stato previsto dall'art. 36, comma 2-ter del decreto-



legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*, secondo cui *"La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti"*.

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"*.

CONSIDERATO che il suddetto PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Regione Puglia, non solo di quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

CONSIDERATO che **OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l.** con nota prot. Int. T1_S001 del 3/02/2022 ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico denominato *"TAVOLIERE 1"* con potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza ai fini della connessione pari a 34 MW, sito nel comune di Foggia, alle località *"C. Savano – C.se de Martino"*, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nel Comune di Manfredonia (FG).

CONSIDERATO che l'intervento in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati predisposti, consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agro-fotovoltaico con potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza ai fini della connessione pari a 34 MW a Foggia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto stesso siti nel comune di Manfredonia. L'area di progetto è situata a circa 10 chilometri ad est di Foggia in località *"C. Savano - C.se De Martino"*, è costituita da due lotti paralleli alla SC17 che ne consente l'accessibilità diretta e presenta una superficie nominale catastale pari a circa 112 ettari a destinazione urbanistica *"agricola normale"*. La connessione all'impianto avverrà tramite cavo MT lungo viabilità pubblica e aree private con un percorso pari a 12 chilometri; il punto di allaccio coincide con la sottostazione di trasformazione della RTN 380/150 Kv *"Manfredonia"* posta nel comune di Manfredonia. L'impianto è composto da 76.777 moduli con potenza di picco pari a 570Wp, disposti con orientamento N-S ed è strutturato in cinque sottocampi elettricamente indipendenti. L'interasse tra i filari fotovoltaici è di 12,15 metri. L'impianto si integra con la coltivazione di essenze erbacee per la produzione di fieno. L'utilizzo della superficie di terreno per scopi agricoli è pari a circa 36,01 ettari. L'impianto presenta un' altezza massima dal terreno pari a 5,06 metri. L'impianto prevede la realizzazione di numerose opere connesse, tra le altre, 16 cabine di conversione, 2 cabine di raccolta e 2 cabine locali tecnici. Per la connessione dell'impianto in parola, la soluzione tecnica minima generale prevede, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente nel SIA, la connessione in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di Manfredonia, stabilendo altresì la necessità di condivisione dello stallo in stazione con altri realizzandi impianti di produzione, indicati dal medesimo Proponente. Il Proponente nel SIA inoltre, dichiara che le aree di intervento sono esterne alle segnalazioni e aree archeologiche e che il Regio tratturello Foggia-Versentino, il Regio Tratturello Foggia-Zapponeta e il Regio Braccio Candelaro-Cervaro, non rientrano nell'area di interesse del sito di produzione mentre risultano interessati parzialmente dal cavidotto



interrato di connessione dell'impianto alla rete Terna. I principali corpi idrici in prossimità del sito di progetto, risultano essere il canale Properzio posto al centro tra i due lotti di impianto, il torrente Cervaro ed il canale Farano, localizzati ad oltre 150 metri dall'area di intervento. A distanza di oltre un chilometro, così come dichiarato dal Proponente, sono presenti costruzioni ad uso agricolo e di allevamento (es. Masseria Cutino e Pedone). L'area di intervento è caratterizzata da prevalente presenza di colture agricole rappresentate da seminativi di colture cerealicole non irrigue e oliveti di piccole dimensioni.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0078442 del 22/06/2022, ha comunicato "... la procedibilità dell'istanza di VIA ..." e la pubblicazione sul proprio sito internet dedicato della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 24018 del 24/06/2022, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia che OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.r.l. il 3/02/2022 ha trasmesso istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Allegato n. 1).

Il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.78442 del 22/06/2022 (cfr. Allegato n. 2), ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet del relativo avviso (cfr. Allegato 3), del progetto, del SIA e dei relativi allegati, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006 a far data dalla suddetta pubblicazione, ovvero dalla data della medesima nota del 22/06/2022, avendo quindi verificato la procedibilità dell'istanza di VIA.

Si deve, altresì, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Foggia che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. n. 104 del 2017 alle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito internet del MiTE, al seguente indirizzo:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8425>

[ID_VIP 8118].

Il progetto oggetto della succitata istanza, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006.

A riguardo, si evidenzia che, qualora sia necessario acquisire anche l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".

Pertanto, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Foggia di verificare ed esplicitare, se necessario, la sussistenza dei presupposti di cui sopra per quanto attiene alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base di quanto disposto dalla Direzione generale ABAP con la Circolare n. 19 del 21/03/2022 [recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle



strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)”, predisponendo nel proprio parere endoprocedimentale di seguito chiesto una specifica e distinta sezione relativa alla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto in esame.

Si fa presente che, come evidenziato dal MiTE nella nota del 22/06/2022, con la quale è stata comunicata la procedibilità dell'istanza, per il progetto in esame si applicano i tempi e le modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

Si precisa, inoltre, che l'istruttoria tecnica di VIA viene svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del MiTE, insediatasi il 18/01/2022.

Pertanto, nel doveroso rispetto dei termini previsti dalla sopra citata normativa, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Foggia di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 15 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi (anche con riferimento a quanto sopra chiesto in merito alla Relazione paesaggistica e al propedeutico adeguato sviluppo degli elaborati progettuali, sulla base delle disposizioni impartite con la Circolare DGABAP n. 19 del 21/03/2022).

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza ABAP si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Nel merito, invece, delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Foggia che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

A codesta Soprintendenza ABAP di Foggia si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 05/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente l'eventuale comunicazione al Ministero della transizione ecologica della necessità di modificare e/o integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato, ovvero l'espressione del concerto del Direttore Generale ABAP ai fini dell'adozione del provvedimento VIA, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 25, co. 2-bis, secondo periodo, e co. 2-quinquies.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 3 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).



Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra chiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 7790 dell'8/07/2022, ha espresso il proprio parere endoprocedimentale di competenza:

< In riferimento alla nota a margine riportata, di pari oggetto, questa Soprintendenza, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma web del Ministero della Transizione ecologica, fornisce il seguente parere di competenza.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Si premette che la pianificazione energetica regionale persegue finalità generali di contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e del paesaggio e di conservazione delle risorse naturali e culturali.

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, nella distribuzione nazionale della produzione della potenza installata di impianti F.E.R., la provincia di Foggia figura al secondo posto (4,0 % della produzione nazionale) e, per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, la Regione Puglia è prima nel Sud Italia.

Dal successivo RAPPORTO STATISTICO GSE 2020 "ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN ITALIA", pubblicato nel marzo 2022, si legge che la potenza complessiva dei pannelli solari installati in Italia a fine 2020 si concentra per il 44,6% nelle regioni settentrionali del Paese, per il 37,4% in quelle meridionali, per restante il 18,0% in quelle centrali. La Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4%), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%).

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 27 aprile 2022, n. 34 ha convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (il "D.L. Energia"), nella predetta normativa è previsto l'aggiornamento delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

E' ancora in corso, pertanto, la definizione normativa della tipologia di impianti identificabili con la dicitura "agrivoltaico" alla quale il proponente fa unilateralmente riferimento.

Considerato pertanto che al momento non esistono precise linee guida governative, si deve precisare che le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa vigente:

- Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010) per quanto applicabili;
- Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area;
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del Dlgs n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici, per quanto applicabili.



DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELL' AREA DI INTERVENTO

L'impianto agri-voltaico, della potenza di picco pari a 43,762 MWp e potenza ai fini della connessione pari a 34 MW, è sito nel Comune di Foggia (FG), Località "C. Savano – C.se De Martino", mentre le opere di connessione e le infrastrutture sono ubicate nel comune di Manfredonia.

La superficie complessiva è di circa 73 Ha divisi in due campi funzionali recintati per l'installazione dell'impianto. L'impianto Fotovoltaico sarà composto complessivamente da n. 76.776 moduli aventi potenza di picco 570 Wp, disposti con orientamento N-S, inseguitori da 28 o 56 moduli ciascuna e sarà strutturato in 5 sottocampi elettricamente indipendenti.

Inoltre si prevede di intervallare i moduli fotovoltaici con la coltivazione di essenze erbacee per la produzione di fieno.

L'area risulta interamente ricadere in zona a destinazione urbanistica "agricola normale".

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è così costituito:

a) Un impianto fotovoltaico principalmente costituito da:

- L'impianto Fotovoltaico sarà composto complessivamente da n. 76.776 moduli aventi potenza di picco 570 Wp, disposti con orientamento N-S, inseguitori da 28 o 56 moduli ciascuna e sarà strutturato in 5 sottocampi elettricamente indipendenti. i moduli fotovoltaici saranno installati su strutture metalliche per inseguimento mono-assiale distribuiti per 28 Ha;
- 2.742 stringhe (tracker) da 28 moduli cadauna;
- 16 cabine di conversione DC/AC;
- 2 Cabine di Raccolta;
- 2 Cabine Locali tecnici bT;
- 1 Locale Magazzino;
- 5 sottocampi di potenza, rispettivamente, 10,980MWp, 10,980Wp, 10,869MWp, 2,665MWp, 8,267MWp per una potenza di picco complessiva del generatore fotovoltaico pari a 43,762MWp;
- 1 elettrodotto dorsale interno per la connessione tra la Cabina di Raccolta NORD e la Cabina di raccolta SUD, di lunghezza pari a circa 1220m.
- 1 elettrodotto dorsale esterno per la connessione alla SSE, di lunghezza pari a circa 10.950m.
- Una stazione di condivisione con altri operatori da cedere a TERNA avente superficie pari a 8108 mq;
- Uno stallo Utente avente superficie pari a 1350 mq;
- Una viabilità di accesso alla stazione di utenza e di condivisione per una superficie pari a 6694 mq.
- Un cavidotto AT lungo 580 mt.
- Una viabilità interna in terre stabilizzate 37828 mq.
- Un impianto di illuminazione, di videosorveglianza ed antintrusione
- Una recinzione combinata con una fascia arbustiva di mitigazione.

b) Un'attività agrosolare costituita da coltivazione di essenze erbacee per la produzione del fieno.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

AMBITO Tavoliere delle Puglie – PPTR

Pertanto la presente istruttoria, riporterà le valutazioni di compatibilità fatte rispetto al quadro dei vincoli del PPTR e successivamente una attenta ricognizione normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito 3 "Tavoliere delle Puglie" Figura territoriale 3.1/LA PIANA FOGGIANA DELLA



RIFORMA.

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere".

La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnalano le grandi partizioni dei poderi che costituiscono elementi importanti e riconoscibili del paesaggio agrario afferente alla figura territoriale, articolato sull'armatura insediativa storica composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è comunque evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro di Foggia. Lungo questi assi è ancora bene evidente l'organizzazione dei borghi rurali sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Borgo Giardinetto, Tavernola,...). Questa parte del Tavoliere è così caratterizzata da visuali aperte che permettono di cogliere la distesa monoculturale ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota.

DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

L'impianto si colloca all'interno dell'Ambito del Tavoliere che, nello specifico sito di intervento, è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti in larga parte costituite da aree di grande ricchezza storico-archeologica, con stratificazioni che rimandano ad una struttura territoriale soprattutto debitrice dei processi antropici della Daunia antica, dell'Età romana, del Medioevo, fino al Novecento.

In particolare, la trama di rilevanza storica annovera, nelle parti attraversate dall'impianto, zone di interesse archeologico/vincoli di natura archeologica, come il Regio Tratturello Foggia-Versentino, ad est di Borgo Tavernola (un tratto di circa 3 km del cavidotto esterno di progetto), il Regio Tratturello Foggia-Zapponeta (un tratto di circa 15 m del cavidotto esterno di progetto), il Regio Braccio Candelaro-Cervaro, a nord di Borgo Tavernola (un tratto di circa 500 m del cavidotto esterno di progetto).

Va segnalata inoltre la compresenza, nell'area attraversata dall'impianto nel suo complesso, della trama viaria consolidata in Età romana che ha come fulcri il percorso Arpi-Siponto e i collegamenti da questa con la Via Appia Traiana.

Inoltre, in riferimento alla strutturazione moderna del paesaggio, si segnala la forte impronta lasciata dalle bonifiche attuate in due diverse fasi: la bonifica integrale della prima metà del Novecento e la Riforma fondiaria degli anni '50. Alla prima, in special modo, risale la costruzione della borgata rurale di fondazione "Borgo Tavernola", distante circa 800 metri dal parco agrivoltaico.

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3. P.P.T.R. DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere si caratterizza per la presenza di un paesaggio fondamentalmente pianeggiante la cui grande unitarietà morfologica pone come primo elemento determinante del paesaggio rurale la tipologia culturale. Il secondo elemento risulta essere la trama agraria che si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimentazione idraulica piuttosto che da campi di tipologia culturali, ma in generale si presenta sempre come una trama poco marcata e poco caratterizzata, la cui percezione è subordinata persino alle stagioni.



DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ – Elaborato 5.3 – Ambito Tavoliere – sez A2 e A.3.1

La crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile nonché, nei casi di vasti impianti di decine e decine di ettari, l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali.

Anche i paesaggi della pianura del tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale. Un altro elemento di criticità è legato alla possibile disseminazione nelle campagne di impianti di produzione di energia solare.

FIGURA TERRITORIALE 3.1/LA PIANA FOGGIANA DELLA RIFORMA SEZIONE B.2.1.1 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

Il fulcro della figura centrale del Tavoliere è costituito dalla città di Foggia che rappresenta anche il perno di quel sistema di cinque città del Tavoliere (insieme a San Severo, Lucera, Cerignola, Manfredonia), cosiddetto "pentapoli della Capitanata" (n°13 delle Morfotipologie Territoriali del PPTR). Il canale Candelaro, con il suo sviluppo da nord/ovest a sud/est chiude la figura ai piedi del massiccio calcareo del promontorio del Gargano, il quale assume in gran parte della piana del tavoliere il carattere di importante riferimento visivo. La caratteristica del paesaggio agrario della figura è la sua grande profondità, apertura ed estensione. Assume particolare importanza il disegno idrografico: partendo da un sistema fitto, ramificato e poco inciso, esso tende ad organizzarsi su di una serie di corridoi reticolari: i corsi d'acqua drenano il territorio della figura da ovest ad est, discendendo dal subappennino, articolando e definendo la trama fitta dei canali e delle opere di bonifica. Il torrente Carapelle, a sud, segna un cambio di morfologia, con un leggero aumento dei dolci movimenti del suolo, introducendo la struttura territoriale delle figure di Cerignola e della Marane di Ascoli Satriano. Le Saline afferiscono con la loro trama fitta ad una differente figura territoriale costiera.

Verso ovest il confine è segnato dall'inizio dei rilievi che preannunciano l'ambito del Subappennino, il sistema articolato di piane parallele al Cervaro che giungono fino alla corona dei Monti Dauni, e gli opposti mosaici dei coltivi disposti a corona di Lucera e San Severo. È molto forte il ruolo che rivestono i corsi d'acqua maggiori che scendono dal Subappennino a sud di Foggia (Cervaro e Carapelle, che connettono questa figura a quella delle Saline) e quelli minori a nord (che invece vengono intercettati dal canale Candelaro) nello strutturare l'insediamento. La valle del Carapelle ha una particolare importanza strutturante, con importanti segni di antichi centri (Erdonia). La figura territoriale si è formata nel tempo attraverso l'uso delle "terre salde" (ovvero non impaludate) prima per il pascolo, poi attraverso la loro messa a coltura attraverso imponenti e continue opere di bonifica, di appoderamento e di colonizzazione, che hanno determinato la costituzione di strutture stradali e di un mosaico poderale peculiare. Strade e canali, sistema idrico, sistema a rete dei tratturi segnano le grandi partizioni dei poderi, articolati sull'armatura insediativa storica, composta dai tracciati degli antichi tratturi legati alla pratica della transumanza, lungo i quali si snodano le poste e le masserie pastorali, e sui quali, a seguito delle bonifiche e dello smembramento dei latifondi, si è andata articolando la nuova rete stradale. Il territorio è evidentemente organizzato con le strade a raggiera che si dipartono dal centro capoluogo di Foggia. Lungo questi assi è ancora ben evidente l'organizzazione dei borghi rurali di fondazione fascista o posteriori sorti secondo questa struttura a corona (come Segezia, Incoronata, Borgo Giardinetto, ecc.).

Questa parte del Tavoliere è caratterizzata fortemente da visuali aperte, che permettono di cogliere (con differenze stagionali molto marcate e suggestive) la distesa monoculturale, ma non la fitta rete dei canali e i piccoli salti di quota: lunghi filari di eucalipto, molini e silos imponenti sono tra



i pochi elementi verticali che segnano il paesaggio della figura.

SEZIONE B 2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' DELLA FIGURA TERRITORIALE

Il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina la figura, a tratti esaltato dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, è caratterizzato da un paesaggio agrario profondamente intaccato dal dilagante consumo di suolo, dalla urbanizzazione e dalle radicali modifiche degli ordinamenti colturali: le periferie tendono ad invadere lo spazio rurale con un conseguente degrado degli spazi agricoli periurbani. Insidiose forme di edificazione lineare si collocano lungo gli assi che si diramano dal capoluogo, incluse importanti piattaforme produttive. Una grande criticità è anche l'abbandono del patrimonio edilizio rurale (tanto nella monocoltura intorno a Foggia, ma anche nei mosaici attorno agli altri centri urbani), a causa delle tecniche colturali contemporanee. La monocoltura ha ricoperto infatti gran parte dei territori rurali oggetto di riforma agraria, i cui manufatti e segni stentano a mantenere il loro peculiare carattere. La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici, insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi). La qualità e la sicurezza dei corsi d'acqua è minacciata dalle semplificazioni poderali in atto e dalle nuove tecniche di coltivazione che contribuiscono a ridurre la valenza ecologica, e comprometterne la funzione di ordinatori della trama rurale.

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<i>Il sistema dei principali lineamenti morfologici del Tavoliere, costituito da vaste spianate debolmente inclinate, caratterizzate da lievi pendenze, sulle quali spiccano: - ad est, il costone dell'altopiano garganico; - ad ovest, la corona dei rilievi dei Monti Dauni. Questi elementi rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</i>	<i>- Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER;</i>	<i>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</i>



Il sistema agro-ambientale del Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocoltura del seminativo, intervallata in corrispondenza del capoluogo dai mosaici agrari periurbani che si incuneano fin dentro la città. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Al suo interno sono riconoscibili solo piccole isole costituite da: - i mosaici policolturali dei poderi della Riforma agraria, intorno a Foggia; - i lembi più o meno vasti di naturalità residua, nei pressi dei principali torrenti (il bosco dell'Incoronata).	- I suoli rurali della pianura sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. - presenza di attività produttive e industriali, sotto forma di capannoni prefabbricati disseminati nella piana agricola o lungo l'alveo fluviale dei torrenti; - semplificazioni poderali in atto e nuove tecniche di coltivazione contribuiscono a ridurre la valenza ecologica del reticolo idrografico e comprometterne la funzione di ordinatore della trama rurale; - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.	Della salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità della piana cerealicola del Tavoliere: - evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.
Il sistema insediativo della pentapoli del Tavoliere, organizzato intorno al capoluogo e sull'armatura dell'antico sistema radiale dei tratturi. Costituito da un sistema di strade principali che si dipartono a raggiera da Foggia e la collegano agli altri principali centri del Capoluogo (San Severo, Manfredonia, Cerignola e Lucera).	- I centri della pentapoli si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti. - Espansioni residenziali e produttive lineari lungo le principali direttrici radiali.	Dalla salvaguardia della struttura insediativa radiale della pentapoli del Tavoliere: - evitando trasformazioni territoriali (ad esempio nuove infrastrutture) che compromettano o alterino il sistema stradale a raggiera che collega Foggia ai centri limitrofi; - evitando nuovi fenomeni di espansione insediativa e produttiva lungo le radiali;
Il sistema delle masserie cerealicole del Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.	Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi in congrui; - abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza.	Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi);



Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza: - il sistema radiale dei tratturi e tratturelli, che si diparte dal capoluogo e attraversa la piana, quasi completamente sostituito dalla viabilità recente,; - il sistema delle poste e degli iazzi che si sviluppavano lungo le antiche direttrici di transumanza;	Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali;	Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali;
La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da: - i borghi rurali che si sviluppano a corona del capoluogo (Segezia, Incoronata, Giardinetto) - la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi; Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola.	- abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; - ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione insediativa di tipo lineare;	Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi);

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito>.

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia solare fotovoltaica e sistema di accumulo integrato, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi, al netto dell'attività aggiuntiva agri-solare, stanti anche le rilevanti dimensioni dell'impianto, del tutto comparabili ad un tradizionale impianto fotovoltaico.

SCENARIO STRATEGICO SEZ. C2 GLI OBIETTIVI DI QUALITA' PAESAGGISTICA E TERRITORIALE

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".



Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale d'Ambito	Normativa d'uso	
	Indirizzi	Direttive
	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale devono tendere a:	Gli Enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, nonché i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:
A.1 Struttura e componenti Idro-Geo-Morfologiche		
1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.	- garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante con particolare riguardo alla tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua (tra i quali il Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) dei canali di bonifica e delle marane;	- assicurano adeguati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico finalizzati a incrementarne la funzionalità idraulica; - assicurano la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree golenali e di pertinenza dei corsi d'acqua e la realizzazione in loco di attività incompatibili quali l'agricoltura; - riducono l'artificializzazione dei corsi d'acqua; - riducono l'impermeabilizzazione dei suoli; - realizzano le opere di difesa del suolo e di contenimento dei fenomeni di esondazione ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica; - favoriscono la riforestazione delle fasce periferiali e la formazione di aree esondabili;
1. Garantire l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici; 1.3 Garantire la sicurezza idrogeomorfologica del territorio, tutelando le specificità degli assetti naturali.	- garantire la conservazione dei suoli dai fenomeni erosivi indotti da errate pratiche culturali;	- prevedono misure atte a impedire l'occupazione agricola delle aree golenali; - prevedono forme di riqualificazione naturale delle aree già degradate da attività agricola intensiva, anche al fine di ridurre fenomeni di intensa erosione del suolo e di messa a coltura;



A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali		
2. Migliorare la qualità ambientale del territorio; 2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.7 migliorare la connettività complessiva del sistema attribuendo funzioni di progetto a tutto il territorio regionale, riducendo processi di frammentazione del territorio e aumentando i livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale.	- salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica.	- evitano trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della biodiversità; - approfondiscono il livello di conoscenza delle componenti della Rete ecologica della biodiversità e ne definiscono specificazioni progettuali e normative al fine della sua implementazione; - incentivano la realizzazione del Progetto territoriale per il paesaggio regionale Rete ecologica polivalente;
2.2 Aumentare la connettività e la biodiversità del sistema ambientale regionale; 2.3 Valorizzare i corsi d'acqua come corridoi ecologici multifunzionali.	- tutelare i valori naturali e paesaggistici dei corsi d'acqua (principalmente del Carapelle, Candelaro, Cervaro e Fortore) e delle marane.	- assicurano la salvaguardia dei sistemi ambientali dei corsi d'acqua al fine di preservare e implementare la loro funzione di corridoio ecologico multifunzionali di connessione tra la costa e le aree interne; - prevedono misure atte a impedire l'occupazione delle aree di pertinenza fluviale da strutture antropiche ed attività improprie; - evitano ulteriori artificializzazioni delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua con sistemazioni idrauliche dal forte impatto sulle dinamiche naturali; - prevedono la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua artificializzati.
A.3 Struttura e componenti antropiche e storico – culturali		
A.3.1 Componenti dei paesaggi rurali		
4. Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.	- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito, con particolare riguardo; (i) il mosaico alberato che caratterizza le aree di San Severo e Cerignola;(ii) i paesaggi della cerealicoltura tradizionale; (iii) il mosaico perifluviale del Candelaro e del Carapelle; (iv) gli orti costieri.	- individuano e perimetrano nei propri strumenti di pianificazione, i paesaggi rurali descritti a fianco e gli elementi che li compongono al fine di tutelarne l'integrità, con particolare riferimento alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici; - incentivano le produzioni tipiche di qualità e le molteplici cultivar storiche anche come fattore di competitività del turismo dei circuiti enogastronomici.



4. Riqualficare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici; 4.4 Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica; 5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; 5.3 Favorire il restauro e la riqualficazione delle città storiche; 5.5 Recuperare la percettibilità e l'accessibilità monumentale alle città storiche.	- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.	- individuano l'edilizia rurale storica in particolare le masserie cerealicole al fine della loro conservazione, estesa anche ai contesti di pertinenza; - promuovono misure atte a contrastare l'abbandono del patrimonio insediativo rurale in particolare dei borghi e dei poderi della Riforma, (ad esempio) attraverso il sostegno alla funzione produttiva di prodotti di qualità e l'integrazione dell'attività con l'accoglienza turistica;
4. Riqualficare e valorizzare i paesaggi rurali storici; 4.1 Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici.	- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ogica.	- promuovono misure atte a conservare il reticolo fitto e poco inciso che caratterizza la fascia occidentale dell'ambito; - promuovono misure atte a contrastare opere di canalizzazione e artificializzazione connesse alle pratiche di rinnovamento delle sistemazioni idraulico - agrarie, con particolare riferimento ai mosaici agricoli periurbani intorno a S. Severo e Cerignola; - prevedono misure atte a contrastare le transizioni culturali verso l'arboricoltura a discapito delle sistemazioni a seminativo.
A3 - Struttura e componenti antropiche e storico-culturali 3.3 componenti visivo percettive		
3. Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata.	- salvaguardare e valorizzare le componenti delle figure territoriali dell'ambito descritte nella sezione B.2 della scheda, in coerenza con le relative Regole di riproducibilità (sezione B.2.3.1);	- impediscono le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali; individuano gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;



7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia 7.1 Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale	- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale;	- individuano cartograficamente le visuali di rilevante valore paesaggistico che caratterizzano l'identità dell'ambito, al fine di garantirne la tutela e la valorizzazione; - impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano; - valorizzano le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale paesaggistica e l'aggregazione sociale;
5. Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo; 5.6 Riqualificare e recuperare l'uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); 7. Valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia; 7.3 Salvaguardare e valorizzare le strade, le ferrovie e i percorsi panoramici e di interesse paesistico ambientale.	- salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito. Con particolare riferimento alle componenti elencate nella sezione A.3.6 della scheda;	- implementano l'elenco delle strade panoramiche indicate dal PPTR (Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce); ed individuano cartograficamente le altre strade da cui è possibile cogliere visuali di insieme delle figure territoriali dell'ambito; individuano fasce di rispetto a tutela della fruibilità visiva dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche; - definiscono i criteri per la realizzazione delle opere di corredo alle infrastrutture per la mobilità (aree di sosta attrezzate, segnaletica e cartellonistica, barriere acustiche) in funzione della limitazione degli impatti sui quadri paesaggistici; - indicano gli elementi detrattori che interferiscono con le visuali panoramiche e stabiliscono le azioni più opportune per un ripristino del valore paesaggistico della strada. - valorizzano le strade panoramiche come risorsa per la fruizione paesaggistica dell'ambito in quanto canali di accesso visuale preferenziali alle figure territoriali e alle bellezze panoramiche, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce;



SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione di un impianto fotovoltaico in generale:

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione di centrali fotovoltaiche a terra nei paesaggi rurali.

L'impianto proposto non si sottrae in termini assoluti alle indicazioni del PPTR, che pur non disciplinando la specifica categoria dell'agrovoltaico indica localizzazioni privilegiate ove realizzare la componente fotovoltaica,

Per altro verso, in assenza di specifiche linee guida ministeriali, non pare possibile connotare come agrovoltaico un impianto nel quale il semplice eventuale distanziamento delle file dei moduli fotovoltaici e la presunta sostenibilità di contestuali coltivazioni nelle aree intercluse ne attesterebbe automaticamente la compatibilità ambientale e paesaggistica.

B2.1.3 Criticità

Le criticità sono pertanto legate soprattutto allo snaturamento che inevitabilmente si viene a generare sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che in esso si è consolidato nel tempo.

La possibilità di installare in aree agricole moduli fotovoltaici, in assenza di un sistema di regole predefinite, costruisce uno scenario di grande trasformazione della texture agricola con forti processi di artificializzazione del suolo che comunque permangono, anche nel caso di una non meglio precisata installazione agrovoltaica.

Non pare superfluo, in questo caso, fare riferimento al numero e alle dimensioni di tutti i manufatti sopra elencati.

Il PPTR vigente pone chiari limiti alla collocazione degli impianti fotovoltaici:

B2.2.1 Obiettivi

Il PPTR si propone di disincentivare l'installazione a terra del fotovoltaico e di incentivare la distribuzione diffusa sulle coperture e sulle facciate degli edifici, privilegiando l'autoconsumo dei privati e delle aziende agricole.

B2.2.2 Limitazioni e criteri valutativi

Il PPTR privilegia la localizzazione di impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- nelle aree produttive pianificate e nelle loro aree di pertinenza (in applicazione degli indirizzi e direttive delle linee guida APPEA);
- sulle coperture e sulle facciate degli edifici abitativi, commerciali, di servizio, di deposito, ecc.;
- su pensiline e strutture di copertura di parcheggi, zone di sosta o aree pedonali;
- nelle installazioni per la cartellonistica pubblicitaria e la pubblica illuminazione;
- lungo le strade extraurbane principali (tipo B Codice della Strada) (fatte salve le greenways e quelle di interesse panoramico censite negli elaborati 3.2.12, 4.2.3, 4.3.5) ed in corrispondenza degli svincoli, quali barriere antirumore o altre forme di mitigazione con l'asse stradale;
- nelle aree estrattive dismesse (ove non sia già presente un processo di rinaturalizzazione), su superfici orizzontale o su pareti verticali.



Per contro non esiste ancora una normativa guida che, anche in variante del PPTR vigente, legittima modalità di inserimento dei moduli fotovoltaici in aree agricole, né può autocertificarsi una tipologia progettuale tale da essere completamente insindacabile sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.

INTERFERENZE DELL'IMPIANTO PROPOSTO

Le interferenze dell'impianto sono riferibili a diverse criticità.

In primo luogo si segnala l'interferenza che il parco implicherebbe sul piano visivo-percettivo, come peraltro dimostrano le fotosimulazioni prodotte.

L'introduzione in area agricola dell'impianto, infatti, al di là della parallela attività agraria che vi si svolgerebbe, pur comprendendo filari dei tracker allargati rispetto al normale, rappresenta pur sempre un volume fittizio pari alla superficie complessivamente occupata di circa 70 ettari per l'altezza massima dal terreno di 5,06 metri.

Tale volume, così definito, andrebbe quindi ad inficiare le visuali interconnesse degli elementi del patrimonio culturale sopra richiamati, ossia la trama di rilevanza storica racchiusa tra il Regio Tratturello Foggia-Versentino, il Regio Tratturello Foggia-Zapponeta, il Regio Braccio Candelaro-Cervaro, borgo Tavernola e le testimonianze della stratificazione storico-insediativa Masseria Tortorella e Posta Gaveta.

Infine, le opere di mitigazione a verde, che prevedono la realizzazione di una siepe sempreverde posta lungo tutto il lato esterno della recinzione, rischierebbe paradossalmente di rendere ancora più evidente il vasto recinto che racchiude l'impianto.

Inoltre, si segnala il contrasto con la normativa d'uso sopra richiamata, in quanto:

- A.2 Struttura e componenti Ecosistemiche e Ambientali

L'impianto sarebbe un detrattore rispetto al patrimonio identitario culturale – insediativo, inficiando la comprensione complessiva dell'organismo territoriale, prevalentemente a seminativo e caratterizzato da visuali ampie e compromettendo la tutela dei valori del contesto.

- A.3.3 le componenti visivo percettive

L'impianto sarebbe un detrattore paesaggistico, in quanto:

- costituirebbe una trasformazione territoriale che altera le componenti e le relazioni visive che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;

- sarebbe in contrasto con la direttiva che promuove progetti che impediscano le trasformazioni territoriali che compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano, come cumulativamente rappresentato dalle tavole di analisi PPTR della ditta;

IMPATTI CUMULATIVI

La Determinazione del Dirigente Servizio Ecologia 6 giugno 2014 n.162 "D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 – Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio", stabilisce che per il fotovoltaico "la valutazione degli impatti visivi cumulativi presuppone l'individuazione di una zona di visibilità teorica definita come l'area in cui il nuovo impianto può essere teoricamente visto e dunque l'area all'interno della quale le analisi andranno ulteriormente specificate".

Per quanto non ancora oggetto di una nuova disciplina che consideri la tipologia dell'agrivoltaico, non pare improprio sottolineare la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica, definita come area buffer di circa 3 km intorno all'area, è già presente un impianto fotovoltaico.

Se tali preesistenze non possono essere soppesate nei termini dettagliatamente descritti nella

20



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

04/08/2022



DGR 2122, è pur vero che le iniziative rilevate nelle aree contermini denotano trasformazioni il cui impatto paesaggistico non può non ritenersi soggetto ad una valutazione comprensiva di ogni elemento potenzialmente incidente sull'integrità del mosaico agricolo, con particolare riferimento ai valori paesaggistici delle figure territoriali e ai paesaggi rurali coinvolti.

Nell'ambito delle azioni coerenti con il quadro strategico del PPTR assume particolare rilevanza l'attuazione dell'obiettivo 8: Valorizzare la fruizione lenta dei paesaggi, cui la rete tratturale può contribuire significativamente.

Infatti, tra i progetti indicati dal PPTR per il conseguimento dell'obiettivo, compaiono:

- misure di salvaguardia di strade o sistemi di strade (circuiti fruitivi), dai quali si gode di visuali panoramiche, o che costituiscono la modalità di accesso visivo a paesaggi di pregio e ai beni paesaggistici;

- progetti di vie verdi e percorsi ciclabili che costituiscano le dorsali di una rete integrata della mobilità dolce in relazione alla fruibilità dei paesaggi, valorizzando i percorsi ciclopeditoni regionali esistenti e di progetto; i sentieri, la viabilità minore e dei tratturi esistenti;

- progettare la riqualificazione e il riuso di una rete tratturale regionale;

Per quanto sopra rappresentato, la valutazione complessiva delle criticità rispetto ai valori culturali e paesaggistici ha evidenziato che l'impianto proposto, per materiali, strutture e componenti anche complementari alla sua funzionalità, comporterebbe la compromissione dei caratteri rurali e naturalistici di un ambito paesaggistico di pregio.

Il paesaggio agrario fa da cornice ad elementi architettonici quali masserie, poste e infrastrutture di antico impianto, imponendosi quale elemento necessario alla definizione della relazione funzionale, storica, visiva e culturale tra tali elementi architettonici e il paesaggio circostante.

L'inserimento di un nuovo impianto, non codificato da regole di ammissibilità non unilaterali, comprometterebbe tali caratteri, intervenendo direttamente sull'ulteriore frammentazione delle trame e dei mosaici nonché, più in generale, sulla conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito.

Per quanto riguarda gli **aspetti archeologici**, si conferma che le aree interessate dalla realizzazione delle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004.

Si evidenzia al contempo che le opere in progetto ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età tardoantica, come documentato dalle vicine località di Vulgano, Vulganello, Mass.a Stella, Borgo Duanera La Rocca, Arpi.

Il comparto territoriale in cui è localizzato l'impianto agro-fotovoltaico risulta, inoltre, attraversato da probabili tracce di viabilità antica, il cui studio ha permesso di ricostruire i percorsi delle grandi vie di comunicazione e di quelle secondarie che attraversarono la Daunia in età antica, nonché dai percorsi legati alla transumanza che caratterizzano tutto il territorio della Capitanata.

Nello specifico il cavidotto di connessione alla Stazione attraversa aree appartenenti alla rete tratturi con le loro fasce di rispetto, sottoposte a regime di vincolo archeologico ai sensi della Parte II del Codice dei BB.CC. con il D.M. 22/12/1983, nonché tutelate come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b).

In dettaglio le interferenze sono le seguenti:



1. in loc. Borgo Tavernola interseca trasversalmente il Braccio n. 15 "Candelaro-Cervaro";
2. a partire dalla loc. Borgo Tavernola segue longitudinalmente il Tratturello n. 44 "Foggia-Versentino" fino alla loc. Onoranza;
3. in loc. Macchia Rotonda, attraversa il Tratturello n. 42 "Foggia-Zapponeta".

Giova qui rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria.

Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

In riferimento agli studi condotti dall'Alvisi sulla viabilità antica, stando alle ipotesi sinora avanzate, un tratto del cavidotto esterno di progetto in loc. Verginuolo e il settore orientale dell'impianto in progetto risulterebbero essere attraversati da un asse stradale orientato in senso SE-NO, sviluppato in direzione dell'insediamento archeologico di località Lupara/Salapia, a ESE del Cervaro; da tale asse stradale si dipartirebbe un ulteriore tracciato orientato in senso E-O, che correrebbe immediatamente a N del corso del Cervaro e che, come il primo, intercetterebbe un secondo tratto del cavidotto esterno di progetto.

Per quanto riguarda le interferenze del **cavidotto esterno** di interconnessione con i siti noti da bibliografia o da archivio, si elencano di seguito le seguenti criticità:

1. in loc. Masseria Pedone-Onoranza, è stata individuata un'area di frammenti nel corso di indagini di superficie condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse. L'area ha restituito frammenti ceramici (ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica comune dipinta) e un modesto numero di spezzoni di laterizi, di piccole dimensioni, che permettono di assegnare l'evidenza all'età romana generica;
2. in loc. SP73 Onoranza Valle, è stata individuata un'area di frammenti nel corso di indagini di superficie condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse. In corrispondenza dell'area sono stati rinvenuti spezzoni di laterizi e frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco, di ceramica a vernice nera e a vernice rossa. Sulla base dei dati acquisiti l'evidenza di superficie è riferibile cronologicamente all'età repubblicana;
3. in loc. SP73 Poderi de Leone, è stata individuata area di frammenti nel corso di indagini di superficie condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse. L'area ha restituito una discreta quantità di reperti, tra i quali si segnala la presenza prevalente di frammenti di ceramica d'impasto, associata a frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco, di ceramica comune dipinta e di ceramica a vernice nera. La tipologia del materiale rinvenuto, ed in particolare la presenza di frammenti di ceramica d'impasto, permette di ascrivere l'evidenza ad età neolitica; gli ulteriori e residuali frammenti sono invece riferibili all'età romana. È ipotizzabile un collegamento dell'areale di superficie con il sito noto MAN9, riferibile ad un villaggio neolitico individuato mediante aerofotointerpretazione;
4. in loc. Borgo Tavernola, è noto un villaggio neolitico di piccole dimensioni, con possibile doppio fossato, riconosciuto su base aerofotografica. Successive indagini di superficie condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse hanno portato all'individuazione di un'area di frammenti caratterizzata dalla presenza di





spezzoni di laterizi, tra i quali si segnalano alcuni frammenti contrassegnati da decorazioni lineari, di coppi e di tegole con aletta, e fr. di reperti ceramici, tra cui si segnalano frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco, di ceramica a vernice nera, di ceramica comune dipinta, Terra Sigillata Africana ed anfore. La tipologia del materiale rinvenuto e le caratteristiche del suo spargimento sulla superficie del terreno permettono di porre in connessione l'evidenza con la presenza di un insediamento rurale di età romana e tardoantica. I frammenti di ceramica d'impasto sono da collegare al sito noto denominato FG2 (villaggio neolitico), il cui areale è in parte coincidente con quello dell'evidenza di superficie;

5. nella medesima località, poco distante alla precedente segnalazione, è nota la presenza di villaggio neolitico di piccole dimensioni, riconosciuto su base aerofotografica. Successive indagini di superficie condotte in relazione al progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere ad esso connesse hanno portato all'individuazione di un'area di frammenti caratterizzata dalla presenza di alcuni spezzoni di laterizi e di frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco, di ceramica a vernice nera, oltre ad un numero maggiore di frammenti di ceramica d'impasto, alcuni dei quali presentano una decorazione impressa e incisa. L'evidenza di superficie sembra, dunque, confermare il dato aerofotografico.

Si riscontra anche la presenza delle seguenti anomalie da foto interpretazione:

- in località Borgo Tavernola, in agro del Comune di Manfredonia, anomalie aerofotografiche visibili su ortofoto, a S della Strada Provinciale 73, lungo la quale si sviluppa un tratto di cavidotto esterno di servizio all'impianto in progetto, sono riconducibili verosimilmente ad una traccia di forma semicircolare, più esterna, dal diametro in senso NO-SE di circa 135 m, e ad una ulteriore traccia, concentrica alla prima. Sono visibili almeno due tracce di forma semicircolare, di minori dimensioni, di diametro di 20 m e 25 m circa. Il complesso di tracce attesta la presenza di un villaggio neolitico presumibilmente caratterizzato da doppio fossato perimetrale e con tracce interne interpretabili come compounds;
- ad Ovest della Strada Comunale 17, in agro del Comune di Foggia, un'anomalia aerofotografica leggibile su ortofoto 2004, a circa 180 m a N del blocco settentrionale dell'area destinata all'impianto in progetto, rivelerebbe la presenza di due segmenti curvilinei verosimilmente pertinenti ad una stessa anomalia di forma subcircolare di diametro pari a circa 140 m in senso N-S e di circa 135 m in senso E-O. La traccia descritta indicherebbe la presenza di un insediamento di età neolitica.

Sebbene non interferisca direttamente con l'opera, è utile sottolineare come immediatamente a Nord di quest'ultima anomalia se ne trovino altre, a S di Posta da Piede, a circa 950 m a NO dell'estremità nord-occidentale del blocco settentrionale dell'area destinata all'impianto in progetto.

Nello specifico, è identificabile un'anomalia più esterna, di forma ovaleggiante, che definisce un'area delle dimensioni di circa 158 m x 120 m, una seconda anomalia visibile entro i limiti della prima, di forma subcircolare, di diametro pari a circa 104 m in senso E-O, ed un breve segmento di una terza traccia interna; tali tracce, sono verosimilmente interpretabili come fossati perimetrali di un villaggio neolitico.

Sono inoltre visibili una traccia frammentaria ad E del fossato più esterno, presumibilmente riferibile ad un ulteriore circuito, e almeno due anomalie di forma semicircolare, di minori dimensioni, nello spazio interno ai fossati, presumibilmente riconducibili alla presenza di compounds.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra esposte, a conclusione della suddetta istruttoria, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla società nel corso del procedimento, questa Soprintendenza, esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela.

Il presente parere viene inviato affinché sia acquisito agli atti della presente procedura >.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1849 del 25/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Facendo seguito alla nota del Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. n. 24018 del 24.6.2022, tenuto conto dell'emissione della nota prot. n. 24995 del 4.7.2022 della DG-ABAP e della Soprintendenza speciale, e a seguito della nota prot. n. 7790 dell'8.7.2022, acquisita al protocollo della Soprintendenza speciale con il n. 1438 del 12.7.2022, con cui la competente SABAP per le province di Barletta Andria Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale, si rappresenta quanto segue.

In riferimento alla tutela archeologica la Soprintendenza, consultata la documentazione di progetto prodotta ai sensi dell'art. 25, c. 1, del D.Lgs 50/2016 pubblicata sul sito dell'Autorità competente, e in base alla conoscenza del territorio di competenza, ha espresso le proprie valutazioni sull'impatto delle opere in oggetto sul patrimonio archeologico noto e le possibili interferenze con depositi archeologici conservati in subsidenza.

In relazione alla situazione vincolistica, la Soprintendenza precisa che tutte delle aree interessate dalle opere in progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs. 42/2004, ad eccezione dei percorsi tratturali (Braccio n. 15 "Candelaro-Cervaro", Tratturello n. 44 "Foggia-Versentino", Tratturello n. 42 "Foggia-Zapponeta"), sottoposti a regime di tutela archeologica diretta ai sensi del DM 22.12.1983 nonché tutelati come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e delle N.T.A. del PPTR della Regione Puglia, art. 76, punto 2), lett. b).

Nel rilevare che le aree interessate dal progetto nelle sue articolazioni "[...] ricadono in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'Età tardoantica, come documentato dalle vicine località di Vulgano, Vulganello, Mass.a Stella, Borgo Duanera La Rocca, Arpi", la Soprintendenza individua puntualmente le attestazioni di interesse archeologico localizzate nell'areale interessato dalle opere e con esso interferenti, sulla scorta della Relazione di Valutazione del rischio archeologico (elaborato B04_UR76F98_RelazioneArcheologica, di seguito "Relazione") e della conoscenza maturata sul territorio di competenza.

In particolare, dalla disamina delle presenze note da bibliografia scientifica, strumenti di pianificazione territoriale e relative banche dati di settore e dalla fotointerpretazione si evincono numerose interferenze dirette o contiguità delle opere di progetto con le seguenti attestazioni di interesse archeologico:

- interferenza con tracce di viabilità antica nota da bibliografia scientifica (in particolare da G. Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari 1970) sia relativamente al settore orientale dell'impianto che al cavidotto esterno in progetto;

- interferenze dirette o contiguità con presenze archeologiche note, di cui ai siti censiti FG1, FG2, FG25, MAN9, MAN12 e MAN13 (cfr Tav. 1 "Siti noti, vincoli archeologici" della Relazione);

- contiguità con due anomalie riscontrate con analisi fotointerpretativa (n. 2 e n. 3, cfr Tav 2 "Localizzazione delle anomalie aerofotografiche" della Relazione) relative a presenze di villaggio di età neolitica. L'Ufficio territoriale segnala, inoltre, la presenza di ulteriori attestazioni di fossati perimetrali di

24



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

04/08/2022



un villaggio neolitico e compounds a NO dell'area interessata dalle opere di progetto, anche se non direttamente interferente con essa.

La Soprintendenza rileva inoltre la diretta interferenza del cavidotto di connessione alla Stazione con i percorsi tratturali, come di seguito si riporta:

“1. in loc. Borgo Tavernola interseca trasversalmente il Braccio n. 15 “Candelaro-Cervaro”;

2. a partire dalla loc. Borgo Tavernola segue longitudinalmente il Tratturello n. 44 “Foggia-Versentino” fino alla loc. Onoranza;

3. in loc. Macchia Rotonda, attraversa il Tratturello n. 42 “Foggia-Zapponeta”.”

A conclusione dell'istruttoria la Soprintendenza, sulla scorta delle valutazioni argomentate e delle criticità rilevate relative alla tutela del contesto culturale e paesaggistico delle aree coinvolte dalle opere di progetto, esprime “[...] parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela”.

Tutto ciò premesso e considerato questo Servizio, per quanto di spettanza, visionata la documentazione di progetto pubblicata sul sito web dell'Autorità competente e valutate le argomentazioni e le conclusioni della Soprintendenza nell'ambito del citato parere endoprocedimentale n. 7790/2022, per quanto di competenza concorda con esse e ne condivide i contenuti >.

CONSIDERATO che il Servizio III, **Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 26353 del 13/07/2022, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla nota di codesto Servizio V n. 24018 del 24/06/2022, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, con prot. n. 7790 del 08.07.2022, questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con le valutazioni della Soprintendenza, in quanto ritiene l'impianto proposto incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio rurale interessato, quale cornice agli elementi architettonici.

In particolare si evidenzia che il paesaggio agrario costituisce la trama di valenza storico-culturale necessaria alla definizione delle connessioni funzionali, storiche, visive e culturali tra le emergenze architettoniche interessate dagli impatti per interferenza visiva, quali “masserie, poste e infrastrutture di antico impianto”, e pertanto si ritiene che l'inserimento dell'impianto agrivoltaico determinerebbe la “frammentazione delle trame e dei mosaici” del contesto paesaggistico nonché, più in generale, comprometterebbe la “conservazione della matrice rurale che caratterizza tale ambito” >.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) eolici, agro-fotovoltaici e fotovoltaici nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto in argomento è prossimo a diversi impianti da fonte energetica rinnovabile in valutazione, tra gli altri, quelli di seguito indicati:

1. ID_VIP 8224: Progetto di un impianto agro-fotovoltaico, denominato “Tavoliere - 02”, della potenza pari a 37,36 MW, sito nel Comune di Foggia, in località “Posta de Piede - Vigna Croce” e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Manfredonia (FG). Proponente OPDENERGY TAVOLIERE 2 S.r.l.
2. ID_VIP 7452: Progetto agrovoltaiico denominato FOG06-Faraniello con potenza complessiva pari a 34,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Foggia. Proponente Green Genius Italy Utility 11 S.r.l.
3. Progetto di un impianto fotovoltaico denominato FV Foggia 49,402 MWp e opere di connessione alla RTN, comune di Foggia. Proponente Limes 9 S.r.l.

CONSIDERATO, inoltre, che il cavidotto relativo al progetto di cui trattasi, interferisce direttamente con ulteriori opere annesse di disparati impianti FER in valutazione presso il Ministero della transizione ecologica (tra cui quelli con ID VIP 7579, 7607, 7576, 7608, 7876, 7933 e 7452 più ulteriori progetti per i quali è pervenuta istanza da parte dei Proponenti e per i quali non si è ancora in possesso del codice

25



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

04/08/2022



identificativo di progetto).

CONSIDERATO quanto previsto dalla DGR n. 2122/2012 della Regione Puglia, avente ad oggetto "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" che dispone la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile di qualsiasi tipo, e che, sulla base della verifica predetta formulata dalla Scrivente si è riscontrato che il solo progetto di cui trattasi presenta un Indice di Pressione Cumulativa (IPC) superiore al limite del 3% indicato nella Determina del dirigente del Servizio Ecologia n. 162/2014 per il calcolo della predetta pressione cumulativa, basato, tuttavia, sull'assunto di considerare il solo impianto in oggetto, senza voler considerare che nelle immediate vicinanze risultano altri impianti in valutazione e che la loro eventuale realizzazione comporterebbe un ulteriore superamento del valore massimo dell'ICP previsto.

CONSIDERATO inoltre che il Proponente nelle proprie valutazioni, non ha calcolato correttamente l'IPC, difatto, per il calcolo dell'AVA ha riportato erroneamente come primo termine numerico il valore di 38.062.839 anziché 24.267.176 (che deriva da $3,14 \times 2780^2$), e che, di conseguenza, l'AVA è pari a 10.772.440 mq; di conseguenza risulta errato il calcolo dell'IPC che è pari a $100 \times \text{SIT} / \text{AVA} = 100 \times 48131 / 10.772.440 = 0,45 \%$ e quindi superiore al 3% previsto.



OPDENERGY TAVOLIERE 1 S.R.L.
Rotonda Giuseppe Antonio Torri, 9 – 40127 – BOLOGNA (BO)

Pagina 170 di 234

Progetto definitivo per la realizzazione dell'impianto agro-fotovoltaico "TAVOLIERE 1" integrato con potenza di picco pari a 43,762MWp e potenza ai fini della connessione pari a 34 MW sito nel comune di FOGGIA, alle località C. Savano - C.se De Martino" nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto nel Comune di Manfredonia (FG).

RAVA = $6R = 2780$ m

Una volta individuati i parametri sopra indicati sono state mappate tramite software GIS le aree non idonee e gli impianti (FER A, FER B e FER S) presenti all'interno dell'AVA individuata.

A questo punto è risultato possibile calcolare l'AVA:

AVA = πRAVA^2 – Aree non idonee

AVA = $38.062.839 - 13.494.736 = 24.568.103$ mq

Infine, l'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) che definisce il rapporto di copertura stimabile che deve essere intorno al 3%:

IPC = $100 \times \text{SIT} / \text{AVA}$

Dove:

SIT = $\sum$ Superfici Impianti Fotovoltaici appartenenti al Dominio di cui al par.fo 2 del D.D. n. 162 del 6 giugno 2014

in mq:

Id	Area mq	Condizione
1	48.131	Esercizio fino ad 1 mw - DIA

IPC = $100 \times 48.131 / 24.568.103 = 0,196 \%$ < 3 %

Calcolo tratto dal SIA per come elaborato dal Proponente (cfr. p. 170)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

RITENUTO che la presenza documentata di un elevato numero di impianti contribuisce inevitabilmente a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in istruttoria, rischia di compromettere il territorio e il paesaggio.

CONSIDERATO a tal proposito, quanto riportato nella sentenza del Tar Lecce n. 1401/2021 ossia che *"L'amministrazione procedente ha, quindi, correttamente ritenuto che la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati e autorizzati, contribuisce a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente ed irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio: in definitiva l'impianto in esame genera un peso eccessivo nell'intorno naturalistico di riferimento, che già sconta la presenza di altri impianti del tipo di quello in esame"*.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che *"... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ... c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108"*.

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Puglia (d'ora innanzi PPTR) è stato redatto, adottato ed approvato in attuazione dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 e costituisce pertanto uno strumento tramite il quale si dà attuazione alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche al fine di orientare le trasformazioni che interessano il territorio.

CONSIDERATO tuttavia che il progetto in valutazione non riscontra le disposizioni del PPTR riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza quale strumento qualificato legittimo generale di pianificazione territoriale, che deve preservare l'eventuale compromissione del territorio e del paesaggio.

CONSIDERATI gli *"Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale"* e la relativa *"Normativa d'uso"* del PPTR, in particolare, tra gli altri, *la salvaguardia e valorizzazione degli orizzonti visivi espressivi dell'identità regionale e delle identità locali*.

CONSIDERATO che, così come riconosciuto dallo stesso PPTR *"... la natura agricola del Tavoliere è contraddetta da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è contraddetta sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti ..."*.

RITENUTO che, anche un impianto agro-fotovoltaico può essere responsabile di una compromissione in termini percettivi dei principali elementi configurativi del paesaggio e della lettura delle sue invarianti come anche evidenziato nelle Schede d'Ambito riportate nel PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR è uno strumento normativo nel quale sono formalizzati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale, tanto più nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale e che, lo strumento paesaggistico fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici



del paesaggio e delle sue componenti, che è strumento essenziale non solo rivolto agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche alle Società Proponenti.

CONSIDERATO che lo scenario strategico definito dal PPTR, assumendo i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e traducendoli in obiettivi di trasformazione, al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, definisce per tali obiettivi le linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, favorendo la concentrazione dei predetti impianti nelle aree produttive pianificate, disincentivando quindi la localizzazione di impianti FER in aree agricole.

CONSIDERATO che l'articolo 91, co. 1 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR sancisce che *"Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento [di compatibilità paesaggistica] è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito"*.

CONSIDERATO che il Proponente nel SIA tra le *"Raccomandazioni per la progettazione e la scelta del sito"* riporta che *"... è innanzitutto fondamentale che già in fase di scelte localizzative e progettazione preliminare vengano verificate attentamente le condizioni di contesto, con attenta lettura delle indicazioni contenute nella pianificazione paesaggistica regionale ... al fine di evitare collocazioni ad elevato rischio di impatto paesaggistico negativo ..."*, e che, tuttavia, tale principio, sebbene riconosciuto dal Proponente, è stato disatteso in quanto il progetto in parola è in contrasto con le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, nello specifico rispetto alle disposizioni dell'Ambito territoriale 3) Tavoliere, Figura Territoriale 3.1. *La Piana Foggiana della riforma*, per come ampiamente evidenziato nel parere della competente Soprintendenza ABAP di Foggia sopra riportato.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi ricade nell'Ambito paesaggistico n. 3/TAVOLIERE, caratterizzato dalla dominanza di grandi superfici pianeggianti la cui unitarietà morfologica pone quali elementi determinanti del paesaggio rurale la tipologia culturale e la trama agraria, che nel Tavoliere si presenta in varie geometrie e tessiture, talvolta derivante da opere di regimazione idraulica altre volte dalle tipologie culturali presenti.

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi di tipo agro-fotovoltaico, come indicato dal medesimo Proponente, si configura comunque come elemento estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal PPTR.

CONSIDERATO che non possono definirsi trascurabili gli impatti visivi generati dal progetto di cui trattasi di tipo agro-fotovoltaico sul paesaggio in quanto, sopraelevando le strutture che compongono l'impianto, se ne amplifica la visibilità a distanza e si rendono di conseguenza necessarie forme di mitigazione di maggiore entità e quindi immediatamente riconoscibili per la loro estraneità alle geometrie territoriali che definiscono il contesto paesaggistico di riferimento.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non dà comunque riscontro ad un adeguato inserimento paesaggistico dell'impianto e delle relative opere annesse.

CONSIDERATO che il presente progetto, disattende quanto previsto dal co. 3, dell'articolo 4 del D. Lgs. 152/2006 *"La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione"* in quanto il progetto di cui trattasi, non si inserisce nell'ambito di alcuna programmazione di interventi in specie nel territorio in cui ne è prevista la realizzazione.



CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, non garantisce un' adeguata distanza rispetto all'impianto contermina identificato con ID_VIP 8224, disattendendo la zona di influenza al fine di ridurre l'effetto cumulativo dei fenomeni di abbagliamento, rifrazione e polarizzazione.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato e riconosciuto dallo stesso Proponente nel SIA ha dimensioni considerevoli (cfr. p. 170) e che in prossimità dell'impianto in parola, sono in valutazione ulteriori impianti molto estesi che inciderebbero ulteriormente sulla superficie fotovoltaica che interessa l'area di intervento.

CONSIDERATO che il Proponente nel SIA, in merito alle alternative progettuali, dichiara che *"... per impianti fotovoltaici di larga taglia si necessita di ampie superfici non disponibili in zone industriali e non accessibili dal punto di vista economico ..."* e che il progetto in parola si configurerebbe come *"... motore per lo sviluppo di progetti con un risvolto agricolo ..."*.

PRESO ATTO delle motivazioni del Proponente sopra riportate che non si possono ritenere condivisibili, in quanto esistono numerose aree industriali dismesse che ben si presterebbero a progetti del tipo indicato, che comporterebbero, tra l'altro, la riqualificazione anche in termini produttivi di aree dismesse e marginali che verrebbero integrate con attività di interesse per la collettività.

CONSIDERATO, inoltre, che il Proponente nel SIA riporta che *"... il territorio della provincia di Foggia è interessato da molte aree di pregio e quindi classificate come aree non idonee dal Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24. Di conseguenza si è scelto di localizzare il progetto in un'area che non fosse di pregio e lontano da elementi sensibili quali vincoli paesaggistici ed elementi della Rete Natura 2000 ..."* (cfr. p. 87) e che tuttavia l'idoneità / non idoneità dell'area di progetto non è dettata solo ed esclusivamente dal pregio o meno riconosciuto alle aree agricole, in quanto, sono molteplici gli aspetti di cui tiene conto la Scrivente ai fini delle valutazioni di competenza.

CONSIDERATO che, così come evidenziato dalla competente Soprintendenza, il progetto di cui trattasi ricade in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un intenso popolamento in particolare dal Neolitico all'età tardoantica, come documentato dalle vicine località di Vulgano, Vulganello, Mass. a Stella, Borgo Duanera La Rocca, Arpi. Inoltre, il comparto territoriale in cui è localizzato l'impianto, risulta attraversato da probabili tracce di viabilità antica, il cui studio ha permesso di ricostruire i percorsi delle grandi vie di comunicazione e di quelle secondarie che attraversano la Daunia in età antica, nonché dai percorsi legati alla transumanza che caratterizzano tutto il territorio della Capitanata.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si inserisce in un'area comunque identificata dalla presenza di ulteriori contesti paesaggistici (UCP), testimonianze delle stratificazioni insediative del territorio, quali la Masseria Tortorella (a circa 1000 ml), il Villaggio Borgo Tavernola (a circa 800 ml), Posta Gaveta (a circa 100 ml), Posta del Piede (a circa 1250 ml), Masseria Pellegrini (a circa 2523 ml), Masseria Cutino e Masseria Rotonda e nell'intorno del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione del Cervaro.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è posto in adiacenza della linea ferroviaria paesaggistica Foggia-Manfredonia a binario unico, così identificata nella tavola 4.2.5. *I sistemi territoriali per la fruizione del Beni Patrimoniali (PPTR – Ambito 3/Tavoliere)*. A tal proposito sono state sopra riportati l'estratto della tavola del PPTR e una cartografia con la localizzazione del progetto in marrone e in giallo la linea ferroviaria storica.

CONSIDERATO inoltre che l'installazione di impianti agro-fotovoltaici in aree agricole, benché caratterizzati da modalità di distribuzione sul suolo che consentono l'esercizio di determinate prestazioni agrarie, costituisce, tuttavia uno scenario di grande trasformazione della *texture* agricola, generando impatti visivi che non differiscono da quelli prodotti da un tradizionale impianto fotovoltaico, in particolar modo in contesti di pianura in cui prevalgono le visuali a raso.



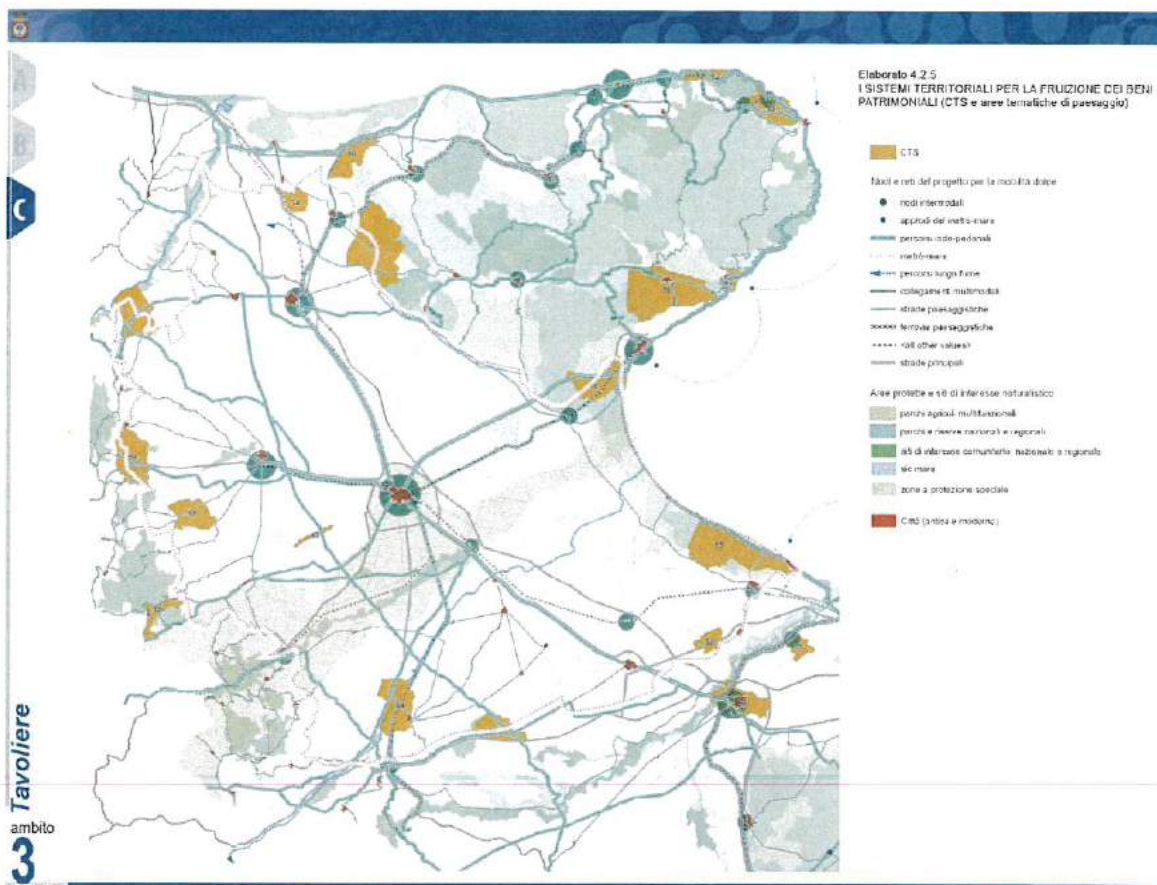


Tavola 4.2.5. I sistemi territoriali per la fruizione dei Beni Patrimoniali (PPTR – Ambito 3/Tavoliere)



Elaborato grafico redatto dalla SS PNRR – in marrone l'impianto oggetto di valutazione, in giallo il tratto della linea ferroviaria paesaggistica

04/08/2022

CONSIDERATO che per la genesi del progetto di cui trattasi non risultano essere stati presi in considerazione opportuni criteri di inserimento paesaggistico dell'impianto e non si è tenuto conto della trama agraria del paesaggio storicizzato come matrice per l'inserimento del progetto nel contesto, difatto, così come si apprende dalle immagini che seguono, il progetto non tiene conto del sistema delle giaciture del territorio, addirittura prevede l'eliminazione di alcuni tracciati che definiscono della trama agraria dei luoghi, massimizzando, tra l'altro, l'utilizzo del suolo per la predisposizione dei pannelli fotovoltaici di progetto.

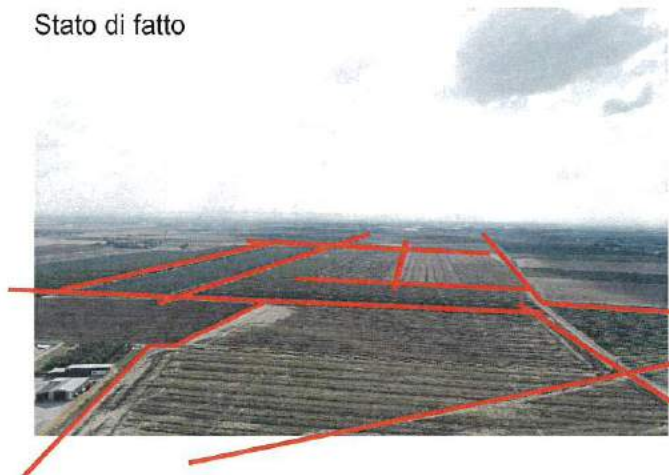
Stato di fatto



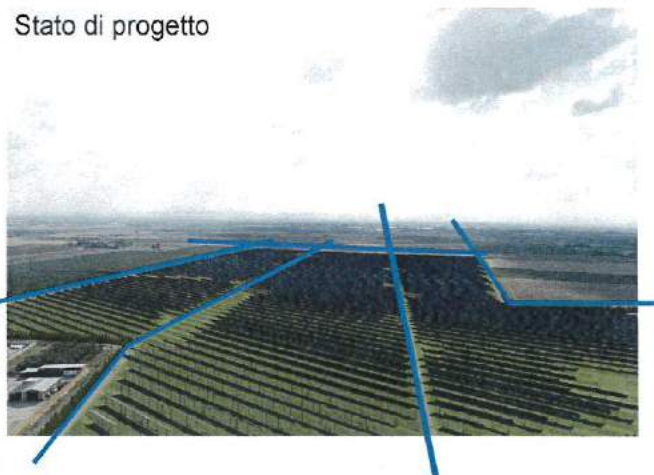
Stato di progetto



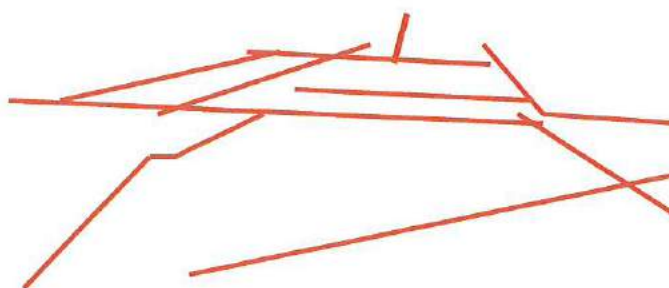
Stato di fatto



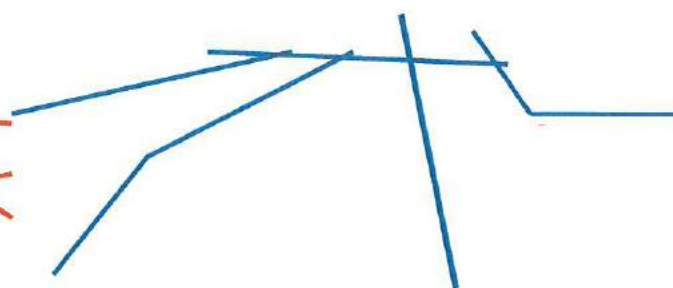
Stato di progetto



Stato di fatto



Stato di progetto



[Handwritten signature]



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@mailcert.beniculturali.it

[Handwritten signature]

CONSIDERATO che, al fine di scongiurare la perdita della preziosa trama agraria che connota i paesaggi del Foggiano, si ritiene indispensabile per la Scrivente salvaguardare l'immagine consolidata del territorio su cui insiste l'impianto, massimizzandone la sua conservazione, evitando le ulteriori trasformazioni a cui sono sottoposti il territorio e il paesaggio a seguito della autorizzazione e installazione di impianti FER.

CONSIDERATO che dalle fotosimulazioni elaborate dal Proponente si evince che l'impianto di progetto si colloca all'interno del contesto paesaggistico di riferimento come elemento dissonante rispetto alle caratteristiche peculiari dei luoghi, e che, tra l'altro, nelle fotosimulazioni, non vengono riportate, con apposite viste di dettaglio, le relative opere annesse di progetto (cabine etc.) che comportano comunque un ulteriore impatto significativo e negativo sul contesto e sulle relative visuali del paesaggio.

CONSIDERATO che *"la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto"* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

Stato di fatto



Stato di progetto



Stato di fatto



Stato di progetto



CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, sebbene non si rilevi il fatto che l'impianto in questione sia o meno posto all'interno di un definito ambito vincolato, si rileva tuttavia la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la *"tutela del paesaggio"* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *"conservazione"* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *"principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili"*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

CONSIDERATO che le verifiche specifiche relative agli impatti cumulativi, ed in particolare quelle previste per la Regione Puglia dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 recante *"Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale"* devono essere effettuate considerando gli impianti agro-fotovoltaici alla stessa stregua di quelli fotovoltaici in quanto il PPTR, strumento condiviso dalle istituzioni regionali e ministeriali, ha lo scopo di governare il paesaggio anche nel caso di trasformazioni innovative e non prevedibili al momento della sua redazione.

RITENUTO che gli impatti generati dal progetto di cui trattasi sono da considerarsi significativi e negativi per il contesto di riferimento sul quale insiste il progetto e le relative opere annesse.

CONSIDERATO che, una delle criticità particolarmente evidenti intorno a Foggia è la progressiva rarefazione del territorio rurale ad opera di un'urbanizzazione a carattere produttivo che assume forme lineari lungo la viabilità e di una edilizia di tipo discontinuo che altera la percezione del territorio rurale verso una tipologia a carattere periurbano, logorando le grandi estensioni, spesso seminate, che dominano i paesaggi delle campagne e che la realizzazione di impianti FER, nel caso specifico agro-fotovoltaico, incrementa la frammentazione del territorio rurale.

CONSIDERATO che i paesaggi della pianura del Tavoliere risentono del dissennato consumo di suolo che caratterizza il territorio meridionale, e non solo, sia per il dilagare dell'edilizia residenziale urbana, sia per la realizzazione di infrastrutture, di piattaforme logistiche spesso poco utilizzate, per aree industriali e anche per costruzioni al servizio diretto dell'azienda agricola.

CONSIDERATI i contenuti del DPCM 14/02/2022 sopra richiamato, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"* e il relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante.



RITENUTO che, laddove sia disposta la revisione del presente parere per successive superiori determinazioni, i rischi per la tutela della rappresentata significatività archeologica impongono, in ogni caso, la sottoposizione del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14/02/2022.

CONSIDERATO il parere della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia dell'8/07/2022.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP del 25/07/2022.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP del 13/07/2022.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti per il progetto di cui all'oggetto.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto agro-fotovoltaico con le dimensioni e l'articolazione territoriale oggetto di valutazione, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020*", all'art. 5, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, "*... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...*".

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l'art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "*... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...*").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "*... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti*



rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".

CONSIDERATO che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale lato sensu inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia con il parere endoprocedimentale dell' 8/07/2022; visto il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP del 25/07/2022 sopra riportato; visto il contributo istruttorio del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP del 13/07/2022; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, per quanto di competenza, relativamente al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato "Tavoliere 1" e delle relative opere di connessione alla RTN, della potenza di 43,762 MW, da realizzarsi nei Comuni di Foggia località C. Savano - C. se de Martino e di Manfredonia, ricadente nella provincia di Foggia (comuni

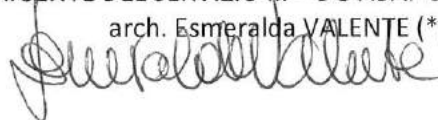


di Manfredonia e Foggia) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse.


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio


Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

PER IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III – DG ABAP DELEGATO
arch. Esmeralda VALENTE (*)



*Giusta delega prot. n. 27889 del 26.07.2022